



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

127/2014
Ottobre/2/2014 (*)
Napoli 2 Ottobre 2014

Il certificato penale del casellario giudiziario deve essere richiesto soltanto laddove l'attività lavorativa comporti un contatto diretto e regolare con i minori. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 25 del 15 settembre u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 25 del 15 settembre 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 2 del D. Lgs. n° 39 del 4 marzo u.s.

Come noto, con tale decreto delegato è stato previsto, in attuazione della Direttiva della Europea n°2011/93/EU, che "*chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate **che comportino contatti diretti e regolari con minori**" deve richiedere il **certificato penale del casellario giudiziale** da cui risulti l'assenza di condanne in materie quali la prostituzione minorile, la pedo-pornografia e la violenza sessuale.*

Orbene, il Dicastero di Via Flavia, in risposta al quesito inoltrato da Federalberghi, ha chiarito i margini di (*non*) applicabilità della normativa *de qua* al **personale addetto ai servizi di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, pulizia che possono, eventualmente, avere contatto con minori, occupandosi, allo stesso tempo, di**

esaminare il caso in cui il soggetto minore sia attivo, presso il datore di lavoro, come tirocinante e/o dipendente.

In primis, il Ministero del Welfare, con l'interpello in commento, ha evidenziato che il D. Lgs. n° 39/2014, all'art. 2, fa riferimento ai **soggetti che abbiano un contatto diretto e regolare con minori.**

Pertanto, a parere dei "tecnici" del Dicastero, **la normativa in disamina trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'interazione con il minore sia necessaria ed esclusiva (quindi non soltanto eventuale e/o occasionale)** e non nel caso in cui l'attività lavorativa sia rivolta ad una platea di soggetti indeterminata e **solo ipoteticamente** composta (**anche**) da minori.

Inoltre, **il certificato deve essere richiesto solo nel caso di nuove assunzioni o di stipula di nuovi contratti che vadano a sostituire altri in scadenza.**

In nuce, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 25/2014, ha precisato che **il certificato penale del casellario giudiziale deve essere richiesto per i lavoratori addetti al c.d. mini-club e/o baby sitting.** *Ex adverso*, **non** deve essere richiesto per i lavoratori addetti alle attività inerenti i **servizi di portineria, accoglienza, pulizia, cucina.**

Allo stesso modo, **sono esclusi** dall'obbligo *de quo* gli eventuali **tutor di tirocinanti minorenni**, attesa la saltuarietà del loro contatto con il soggetto da tutelare, ed **i lavoratori già in forza presso il datore di lavoro, anche nel caso di trasferimento ad altro reparto produttivo**, essendo l'obbligo rivolto esclusivamente ai nuovi assunti.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA